

STATUTO

**CASA DEL CUORE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA GIOSUE
CARDUCCI 71

Numero REA: PE - 417008

Codice fiscale: 02320210681

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" raccolta n. 7114	
	STATUTO	
	TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata:	
	"CASA DEL CUORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede in Pescara.	
	Potranno essere istituite succursali ed agenzie anche in altre località.	
	ARTICOLO 3	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) salvo proroga o scioglimento anticipato.	
	TITOLO II SCOPI	
	OGGETTO SOCIALE	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità,	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché servizi ausiliari (coo-	
	perativa sociale cosiddetta di Tipo "A", ai sensi dell'art. 1, primo comma,	
	lett. a) della legge 8-11-1991 n. 381), in particolare ed in relazione a quanto	
	anzidetto la cooperativa potrà, stabilmente o temporaneamente, in conto	
	proprio e per conto dei terzi, svolgere le seguenti attività:	
	- la gestione di servizi infermieristici, di massoterapia e di fisioterapia, sia ef-	
	fettuati sotto forma di trattamenti domiciliari che presso cliniche, ospedali,	
	case di cura e studi e/o laboratori abilitati secondo le normative vigenti; det-	

	te attività dovranno essere svolte esclusivamente da soggetti in possesso	
	dei requisiti richiesti dalla legge;	
	- la gestione di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti del-	
	l'autorità giudiziaria;	
	- la gestione di centri di accoglienza, aggregazione e socializzazione, sia	
	diurni che residenziali, per soggetti svantaggiati, finalizzati al miglioramento	
	della qualità della vita, nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultu-	
	ra ed il turismo sociale;	
	- lo svolgimento di attività di formazione professionale e consulenza socio	
	sanitaria sia in Italia che all'estero e/o per cittadini stranieri sul territorio ita-	
	liano.	
	- la fornitura di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e di educativa edi-	
	toriale effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, il territorio	
	o altre strutture di accoglienza, dette attività dovranno essere svolte esclusi-	
	vamente da soggetti in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla leg-	
	ge;	
	- l'attività di assistenza socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realiz-	
	zata presso "R.S.A." (Residenze Sanitarie Assistite), ovvero presso centri	
	servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e pri-	
	vati, dette attività dovranno essere svolte esclusivamente da soggetti in pos-	
	sessò dei requisiti professionali richiesti dalla legge;	
	- la gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti	
	e non, nonché lo svolgimento di servizi integrati ed ausiliari in residenze pro-	
	tette;	
	- la fornitura di tutti i servizi attinenti, similari ed ausiliari al precedente og-	

	getto, quali servizi di pulizia, disinfestazione di ambienti, servizi di lavande-	
	ria, mensa, intrattenimento e prima accoglienza, segreteria e servizi ammini-	
	strativi, trasporto disabili, ecc.;	
	- la promozione di tutte le iniziative finalizzate all'inserimento ed all'avvia-	
	mento lavoro di personale comunitario ed extracomunitario in possesso di ti-	
	toli riconosciuti dallo stato italiano ed equipollenti per lo svolgimento delle	
	prestazioni professionali di medici, paramedici, infermieri professionali, ope-	
	ratori tecnici, operatori socio - sanitari e addetti ai servizi ausiliari.	
	La società cooperativa ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, potrà	
	inoltre:	
	- gestire direttamente o per conto di terzi, opportune strutture quali ambula-	
	tori, mense, centri diurni per anziani, centri ricreativi, gestione scuole d'in-	
	fanzia e centri di aggregazione giovanile, culturali e sociali, in dette strutture	
	dovranno operare esclusivamente soggetti in possesso dei requisiti profes-	
	sionali richiesti dalla legge;	
	- gestire direttamente o in convenzione con enti pubblici e privati, ospedali,	
	case di cura e di riposo "I.R.C.S." (Istituti di Ricerca a Carattere Scientifico),	
	fondazioni, "A.S.L." e relativi servizi, strutture residenziali protette per anzia-	
	ni, disabili, minori, tossicodipendenti, alcolisti, persone affette da sindrome	
	di down e persone non autosufficienti, soggetti in condizioni di bisogno,	
	ecc., in dette strutture dovranno operare esclusivamente soggetti in posses-	
	so dei requisiti professionali richiesti dalla legge;	
	- ideare, programmare, attuare e gestire una filiera di servizi di appoggio alle	
	famiglie di tutti i soggetti sopra menzionati prefiggendosi, come scopi prima-	
	ri,	

	la prevenzione delle rispettive situazioni di disagio attraverso la diagnosi	
	precoce delle stesse, la riabilitazione e l'inserimento nel contesto sociale;	
	- attuare un servizio di terapie motorie, di ortofonia e logopedia, dette attività	
	dovranno essere svolte esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti	
	professionali richiesti dalla legge;	
	- contribuire con opportune convenzioni, a tutte le iniziative di enti pubblici e	
	privati, "I.R.C.S.", ecc., analoghe o affini agli scopi della cooperativa mede-	
	sima;	
	- battersi per il superamento della logica dell'esclusione e delle forme assi-	
	stenzialistiche, del controllo sociale, e per la riappropriazione della soggetti-	
	vità da parte dei singoli e degli strati subalterni;	
	- stabilire rapporti e convenzioni con le altre società cooperative, con agen-	
	zie dello stato italiano ed europee, con la regione, con le province, con i co-	
	muni, con le organizzazioni sindacali, gli istituti di ricerca (I.R.C.S.) e univer-	
	sitari, A.S.L. e relativi servizi, e ogni altro genere di ente pubblico o privato,	
	commerciale e non;	
	- divenire un punto di riferimento per quanti operano nei campi anzi elencati	
	e sentano di aderire agli scopi ed agli indirizzi della cooperativa, proponen-	
	dosi la creazione di occasioni di lavoro stabile retribuito ed adeguato alle ne-	
	cessità di ciascuno, e che riconoscano nella cooperazione tra lavoratori uno	
	strumento di democrazia e di giustizia sociale;	
	- tendere nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, ad un allar-	
	gamento del campo di interesse e di azione della cooperativa producendo e	
	favorendo occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre più rari e com-	
	plessi;	

	- affiancarsi alle forme di cooperazione tra i lavoratori sia per coadiuvare l'e-	
	spansione con la propria attività, sia per condividere indirizzi ed azione de-	
	mocratica;	
	- partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo aderendo ad as-	
	sociazioni e consorzi tra cooperative, nonché ad altri organismi economici e	
	sindacali che si propongono iniziative in materia di attività mutualistiche e	
	cooperativistiche di lavoro o di servizi;	
	- conservare gli studi e le ricerche fatte che rimarranno di proprietà della co-	
	operativa;	
	- ottenere ogni agevolazione concessa dalle normative vigenti e future, an-	
	che fiscale e contributiva, nonché creditizia, finalizzata a favorire la mutua-	
	lità e l'occupazione giovanile;	
	- promuovere seminari di studio, dibattiti pubblici, indagini e attività di ricer-	
	ca opportunamente divulgati e pubblicizzati, sui temi attinenti agli scopi del-	
	la cooperativa;	
	- promuovere la pubblicazione, l'edizione e la distribuzione di scritti sui risul-	
	tati delle ricerche effettuate;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento connessi ai	
	campi di attività e di intervento;	
	- organizzare attività finalizzate all'informazione ed alla sensibilizzazione de-	
	gli utenti dei servizi socio-sanitari e delle loro famiglie;	
	- attuare la collaborazione ed il collegamento con altre realtà (movimenti, or-	
	ganizzazioni, cooperative che si propongono scopi analoghi).	
	La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipa-	
	re a gare ed appalti banditi dalla pubblica amministrazione. La cooperativa	

	per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione del-	
	l'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico,	
	per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, anche ai sensi dell'arti-	
	colo 4 della legge n. 59/92. La cooperativa per le sue caratteristiche di coo-	
	perativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usu-	
	fruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione socia-	
	le atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'inte-	
	grazione di persone con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la cooperativa	
	potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che	
	da enti regionali, locali, e della comunità europea.	
	Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazio-	
	nali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi e-	
	conomici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potrà svolgere qua-	
	lunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, nei limiti e nel rispetto del-	
	le leggi N.ro 1/1991 e N.ro 197/1991, necessarie ed utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai	
	medesimi, nonchè tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:	
	A) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed e-	
	scluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non,	
	comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà	
	conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;	
	B) potrà dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, co-	

	munque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperati-	
	vo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	C) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra ga-	
	ranzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci,	
	agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	D) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo	
	una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di	
	prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata ai fini del conseguimento dell'ogget-	
	to sociale; il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 1 della legge	
	31 gennaio 1992 N.ro 59 e successive modifiche ed integrazioni. E ' pertan-	
	to tassativamente vietata la raccolta fra il pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo fissa-	
	to per legge. Possono essere soci:	
	a) i cittadini di ambo i sessi che abbiano conseguito la maggiore età che	
	esercitano professioni, arti, mestieri ed attività attinenti alla natura dell'im-	
	presa esercitata dalla Cooperativa che per loro attitudine e capacità profes-	
	sionale e specializzazione possono cooperare all'esercizio dell'attività socia-	
	le ed al suo sviluppo;	
	b) le persone giuridiche i cui scopi o i cui scopi o i cui interessi siano coeren-	
	ti con l'attività economica della cooperativa. L'ammissione di soci persone	
	giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di	
	cui all'art.2522, comma 1 del codice civile. Salvo quanto disposto successi-	

	vamente, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del-	
	l'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorren-	
	za con la Cooperativa. Sono ammessi soci persone giuridiche che esercita-	
	no anche attività coerenti ed affini, se in grado di contribuire allo sviluppo	
	tecnico, amministrativo e commerciale della Cooperativa. Possono inoltre	
	essere ammessi come soci elementi tecnici amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della società. Possono es-	
	sere altresì ammessi soci sovventori nelle modalità e limiti di quanto indica-	
	to nel presente statuto. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei so-	
	ci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci operatori. In tale categoria speciale potranno	
	essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui sopra devono tutta-	
	via completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio in-	
	serimento nella Cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento	
	in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri so-	
	ci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel-	
	l'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli	
	articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo II del presente statuto, il	

	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di alme-	
	no tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclu-	
	sione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individua-	
	te dall'articolo 12 del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatez-	
	za del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto,	
	con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. Verificata-	
	si una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scaden-	
	za del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla catego-	
	ria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso	
	nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo ammi-	
	nistrativo nel Libro soci, che dovrà essere pertanto istituito e messo in uso	
	debitamente bollato e vidimato. Al socio appartenente alla categoria specia-	
	le, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	

	dei soci cooperatori.	
	ARTICOLO 6	
	Ferme restando le disposizioni di cui al precedente Articolo 5, possono es-	
	sere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31	
	gennaio 1992, N. 59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche	
	che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e	
	i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono es-	
	sere nominati amministratori.	
	ARTICOLO 7	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente	
	art. 4, del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili. Il valore di ciascuna quota è di Euro 100,00 (cento virgola zero-	
	zero).	
	ARTICOLO 8	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere sta-	
	biliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle quote emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attri-	
	buiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può esse-	
	re maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividen-	
	do corrisposto ai soci lavoratori;	

	d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio	
	sovventore può esercitare la facoltà di recesso. Il rapporto con i soci sov-	
	ventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa	
	vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordi-	
	naria. La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che ven-	
	gono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	ARTICOLO 9	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo vo-	
	to.	
	A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno es-	
	sere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento	
	effettuato. Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo	
	stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di	
	quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile. Il numero	
	complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni	
	caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo,	
	si superi uno di tali limiti, i voti dei soci sovventori verranno computati appli-	
	cando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi por-	
	tati. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il ca-	
	pitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	ARTICOLO 10	
	Ai sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	

	missione e le cause di incompatibilità.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previ-	
	sti dall'apposito regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposi-	
	zioni ad essi applicabili.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di e-	
	missione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento motivato dell'Organo Amministrativo. Il recesso	
	dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civi-	
	le. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede	
	di emissione delle quote, a norma di quanto previsto nel presente statuto.	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso	
	potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato	
	se deliberato dalla assemblea. Nel caso di liquidazione della cooperativa, le	
	quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto al-	
	le quote dei soci lavoratori.	
	ARTICOLO 11	
	La domanda di ammissione dei soci, dovrà essere presentata dall'aspirante	
	socio, ed indirizzata all'Organo Amministrativo con l'indicazione delle gene-	
	ralità, dell'attività svolta, della quota che si intende sottoscrivere, che non	
	potrà essere superiore all'importo massimo previsto dalla legge.	
	ARTICOLO 12	

	L'organo amministrativo accertata l'esistenza di tutti i requisiti e condizioni	
	previsti dallo statuto, delibera con la maggioranza dei voti con l'obbligo di	
	precisare il motivo dell'eventuale rifiuto, dandone comunicazione al diretto	
	interessato.	
	ARTICOLO 13	
	La delibera di ammissione non può essere presa se in precedenza l'aspiran-	
	te socio non abbia effettuato i versamenti di cui all'articolo 19. Essa diventa	
	operativa dal momento in cui viene annotata nel Libro soci.	
	ARTICOLO 14	
	Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'Organo Amministrativo terrà	
	per un mese a disposizione le somme percepite ai sensi dell'articolo prece-	
	dente, trascorso tale periodo la società incamererà il denaro versato.	
	ARTICOLO 15	
	La qualità di socio si perde per: morte, recesso, decadenza, esclusione. Il	
	recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e qualora il socio dimostri	
	l'esistenza di ragioni obiettive che gli impediscono di fruire dei servizi della	
	società. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi del	
	recesso. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a mezzo let-	
	tera raccomandata e se accolta, annotata dagli amministratori sul Libro so-	
	ci. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre	
	mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	La decadenza è accertata dall'organo amministrativo quando vengono a	
	manicare i requisiti del socio richiesti per l'ammissione. La decadenza dovrà	
	essere comunicata per iscritto al socio dall'Organo Amministrativo e a cura	
	del medesimo annotata sul Libro soci.	

	ARTICOLO 16	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi pre-	
	visti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipa-	
	zione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	presente statuto;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato:	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente	
	assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato:	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del	
	socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della	
	cooperativa.	
	5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici	
	previsti dalla legge;	

	6) che, abbia dimostrato, anche prima della scadenza di eventuale rapporto	
	di lavoro a tempo determinato, la propria inidoneità al raggiungimento dei	
	requisiti necessari per il perseguimento degli scopi sociali;	
	7) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'	
	impresa sociale;	
	8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regola-	
	menti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con in-	
	dempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea,	
	del rapporto.	
	9) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sot-	
	toscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente	
	diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea	
	ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che ab-	
	biano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecu-	
	zione del rapporto sociale. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al	
	rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provve-	
	dimento deliberato dall'organo amministrativo. Fatto salvo quanto previsto	
	dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore	
	rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comu-	
	nicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.	

	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione	
	con le modalità previste , nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione.	
	ARTICOLO 17	
	I soci receduti, esclusi o decaduti, e gli eredi del socio defunto, hanno il dirit-	
	to al rimborso della quota sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura, la morte, il recesso, la	
	decadenza, l'esclusione diventano rispettivamente operanti, ma in misura	
	mai superiore al valore nominale. Tale rimborso avrà luogo entro i sei mesi	
	successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	ARTICOLO 18	
	In ogni caso i soci che cessano di far parte della Società rispondono verso	
	questa, per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate, per due anni	
	dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la decadenza si sono rispettiva-	
	mente verificate. I debiti della Società relativi al rimborso della quota del so-	
	cio sono compensati con i crediti della Società verso il socio stesso.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 19	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali del valore	
	nominale non inferiore a Euro 100 (cento) nè superiore ai limiti di legge;	
	dal fondo di riserva legale indivisibile;	
	da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione delibe-	
	rate dall'Organo Amministrativo e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e	

	dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli ere-	
	di dei soci defunti;	
	d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impie-	
	gata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	ARTICOLO 20	
	L'importo delle quote sociali deve essere versato all'atto della sottoscrizione.	
	La quota sociale non può essere sottoposta a vincoli e non può essere ce-	
	duta nemmeno ad altri soci con effetto verso la società, senza l'autorizzazio-	
	ne dell'Organo Amministrativo con le modalità e nell'osservanza del dispo-	
	sto dell'articolo 2530 del codice civile.	
	ARTICOLO 21	
	L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del	
	bilancio, previo esatto inventario con criteri di oculata prudenza. Il bilancio	
	deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperati-	
	va, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della sca-	
	denza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enun-	
	ciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il	
	prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. L'Organo Ammini-	
	strativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla ge-	
	stione.	

	ARTICOLO 22	
	I residui attivi netti del Bilancio saranno così ripartiti:	
	a. 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;	
	una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (attualmente	
	prevista nella misura del tre per cento);	
	una quota ai soci a titolo dividendo nella misura che sarà stabilita di volta in	
	volta dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente;	
	b. il resto va devoluto ai fini mutualistici da determinarsi dall'assemblea o a	
	formare il fondo di riserva straordinaria.	
	Sussistendone i requisiti di mutualità prevalente, è fatto divieto di distribuire i	
	dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to. La relazione degli amministratori e quella dell'Organo di Controllo - lad-	
	dove nominato - che accompagnano la redazione del Bilancio devono ri-	
	spettivamente indicare e riferire specificatamente i criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo della società, nonché le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 23	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approva-	
	zione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	

	erogazione diretta;	
	aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	emissione di obbligazioni;	
	emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione Cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettua-	
	ta considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito re-	
	golamento.	
	ARTICOLO 24	
	Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera del-	
	l'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimo consentito	
	dalle leggi vigenti. Le riserve non possono essere attribuite o ripartite ai soci	
	durante la vita sociale.	
	ARTICOLO 25	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto il ca-	
	pitale versato dai soci a cui aggiungere esclusivamente l'eventuale sovrapp-	
	prezzo versato dai soci, verrà devoluto alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico di cui alla lettera b) dell'articolo 22 o, in difetto di adesio-	
	ne, al Ministero del Lavoro. Le clausole mutualistiche di cui al presente tito-	
	lo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO V	
	ASSEMBLEE	
	ARTICOLO 26	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e	
	dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argo-	

	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei sindaci e del presidente	
	del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione	
	o della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministrato-	
	ri;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso, nelle	
	forme, rispettivamente, di cui agli articoli 27 e 28 o con metodo assemblea-	
	re. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e), f), g) ed h), quan-	
	do lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adot-	
	tate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	articolo 30	
	ARTICOLO 27	

	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in	
	una proposta di deliberazione che deve essere comunicata a tutti i soci,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione	
	sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta,	
	che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento comunicato, sal-	
	vo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni	
	cinque e non superiore a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata	
	voto favorevole. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ri-	
	cevute e comunicarne il risultato ai soci, a tutti gli amministratori ed ai sinda-	
	ci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del	
	termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci o delle assemblee	
	dei soci. Il documento contenente la proposta di decisione comunicato a tut-	

	ti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della vo-	
	lontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti	
	possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico.	
	ARTICOLO 28	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adotta-	
	ta al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una	
	previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di de-	
	cisione ai sensi del precedente articolo 27. Esso consiste in una dichiarazio-	
	ne resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento og-	
	getto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di	
	essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to.	
	La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla	
	società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della	
	prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum de-	
	liberativo previsto al successivo articolo 31.	
	ARTICOLO 29	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli articoli 27 e 28	
	del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	non in mora nei versamenti della quota sottoscritta, e può esprimere un solo	
	voto. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	ARTICOLO 30	

	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente	
	articolo 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal pre-	
	sente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera-	
	zione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la	
	sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano	
	o dell'Unione Europea.	
	L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convoca-	
	zione a mezzo telefax, posta elettronica, affissione nella bacheca dei posti	
	di lavoro o nella sede sociale, o altri mezzi simili, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di se-	
	conda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima con-	
	vocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso po-	
	tranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sem-	
	pre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario. In mancanza dell'adempimento delle suddet-	

	te formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli am-	
	ministratori e dell'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	ARTICOLO 31	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al vo-	
	to.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	ARTICOLO 32	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni	
	delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno av-	
	venire anche per acclamazione. L'assemblea può svolgersi anche con gli in-	
	tervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede	
	e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio uffi-	
	cio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazio-	
	ne degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	

	venti assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi	
	audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il	
	presidente e il segretario.	
	ARTICOLO 33	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-	
	l'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore	
	o dipendente come disposto nell'articolo 2372 c.c. Ciascun socio non può	
	rappresentare più di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il	
	nome del rappresentante in bianco.	
	ARTICOLO 34	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla perso-	
	na designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	ti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VI	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà	
	composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) ed il lo-	

	ro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	I componenti l'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato	
	all'atto della nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi.	
	L'Organo Amministrativo elegge nel suo seno il Presidente.	
	Nel caso in cui dovesse essere modificata la norma oggi vigente, potrà es-	
	sere nominato, in alternativa al Consiglio di Amministrazione, un Ammini-	
	stratore unico; all'Amministratore Unico si applicheranno tutte le norme del	
	presente atto costitutivo e dell'allegato statuto se ed in quanto compatibili.	
	ARTICOLO 36	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Gli	
	amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezio-	
	ne delle materie previste dall'articolo 2381 c.c., dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad	
	un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinan-	
	done il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. O-	
	gni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli ammini-	
	stratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle	
	sue controllate. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per mi-	
	gliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno i-	
	stituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni. L'organo amministrativo ha la rappre-	

	sentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Organo Ammini-	
	strativo è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberato-	
	rie e quietanze. Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto so-	
	ciale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed u-	
	tilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari. Ha anche la facoltà	
	di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la so-	
	cietà davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al vice Presidente. L'organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori op-	
	pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ARTICOLO 37	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le	
	veci almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta	
	richiesta da almeno due dei suoi componenti o dal collegio sindacale, laddo-	
	ve nominato. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata an-	
	che a mano o telefax da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza	
	e, in caso di urgenza, anche a mezzo di telegramma, in modo che consiglie-	
	ri e sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le deli-	
	berazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di	
	voti la delibera si intende non accolta.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE	

	ARTICOLO 38	
	Verificandosi le condizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile o nel caso	
	lo ritenga opportuno l'assemblea, verrà nominato un Collegio Sindacale o in	
	alternativa un Revisore unico, per il controllo contabile. Il Collegio Sindaca-	
	le, ove nominato, si compone di tre membri effettivi tra i quali il Presidente,	
	tutti nominati dall'assemblea.	
	Vengono anche eletti due membri supplenti; i sindaci, da scegliersi tra gli i-	
	scritti nel Registro dei Revisori Contabili, durano in carica tre esercizi e so-	
	no rieleggibili.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento - RINVIO	
	ARTICOLO 39	
	In qualunque caso di scioglimento della società l'assemblea con le maggio-	
	ranze stabilite dall'articolo 31 penultimo comma, nominerà uno o più liquida-	
	tori determinandone i poteri. L'intero patrimonio risultante dalla liquidazione,	
	dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i	
	dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 40	
	Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la so-	
	cietà avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti, verranno deferiti ad un ar-	
	bitro.	
	La nomina dell'arbitro è devoluta alla Camera Arbitrale presso la Camera di	
	Commercio Industria Agricoltura Artigianato nella cui circoscrizione è la se-	
	de sociale, che assumerà, altresì,	

30 di 30